

STATUTO

L'ANCORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA EMILIA 115

Numero REA: TA - 156708

Codice fiscale: 02590740730

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita la Società Cooperativa per Azioni denominata	
"L'ANCORA SERVICE - società cooperativa sociale"	
La società ha sede nel Comune di Taranto, all'indirizzo ri-	
sultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
stro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposi-	
zioni di Attuazione del Codice Civile.	
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di soppri-	
mere sedie secondarie, di trasferire la sede sociale nell'am-	
bito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sop-	
primere ovunque unità locali operative.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria,	
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa non ha scopo di lucro e opererà conformemente	
al dettato normativo della legge 8 novembre 1991 n. 381, che	
detta appunto la disciplina delle Cooperative Sociali, e del-	
la Legge Regionale n. 21/93 che recepisce e applica la Legge	
n.381/91, prefiggendosi lo scopo di perseguire l'interesse	
generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	

	zione sociale dei cittadini.	
	Per perseguire i fini suddetti essa effettuerà lo svolgimento	
	di attività finalizzate anche all'inserimento lavorativo di	
	persona svantaggiate, ai sensi della lettera "b)" del 1° com-	
	ma dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381; per conse-	
	guire dette finalità la Cooperativa svolgerà la propria atti-	
	vità nei seguenti campi:	
	- agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare;	
	- industria;	
	- artigianato;	
	- ambiente e beni culturali;	
	- salvaguardia del territorio;	
	- commercio;	
	- servizi, esclusi quelli di natura socio-sanitaria ed educa-	
	tivi;	
	- attività integrate che riguardano uno o più settori sopra-	
	citati;	
	- servizi di trasporto e spedizione (pony express, recapito	
	plichi e pacchi, ecc.);	
	- zootecnico e forestale;	
	- pesca, piscicoltura e mitilicoltura.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità prevalente senza fini di specula-	
	zione privata e ha anche per scopo quello di ottenere tramite	
	la gestione in forma associata continuità di occupazione la-	

	vorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali per i soci lavoratori.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci lavoratori stabiliscono con la Cooperativa succes-	
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-	
	siasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e	
	successive modificazioni e integrazioni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va, a scopo puramente indicativo, potrà espletare le sottoe-	
	lencate attività, con il concorso lavorativo delle persone	
	"svantaggiate" nella percentuale prevista dalla Legge	
	381/1991:	
	- organizzazione e gestione di aziende agricole e zootecni-	
	che, laboratori artigianali, officine protette, nonché spac-	
	ci, bar e punti di ristorazione;	
	- produzione di articoli e manufatti in vetroresina;	

	- lavori di carrozzeria e carpenteria pesante e leggera;	
	- servizio e attività di facchinaggio;	
	- servizio e gestione aree adibite a parcheggio;	
	- servizi di pulizie generali e speciali, compresa la pulizia	
	civile e industriale di mezzi di trasporto su gomma, rotaia,	
	per mare e per aria con relative officine;	
	- pulizie civili ed industriali per conto di Enti pubblici o	
	privati, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni per i	
	soggetti di cui innanzi;	
	- gestione di servizi di trasporto merci e/o passeggeri su	
	gomma, rotaia, per mare e per aria con gestione dei relativi	
	terminals e stazioni;	
	- istituzione e gestione di servizi di manutenzione e rimes-	
	saggio imbarcazioni, di porticcioli turistici, di parchi di	
	divertimento e attività turistiche e agrituristiche comple-	
	mentari e connesse;	
	- servizi di smaltimento e di riciclaggio di rifiuti solidi	
	urbani, generali e speciali, ivi compresi quelli tossici e	
	nocivi;	
	- rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto;	
	- gestione di servizi di affissione e pubblicità;	
	- esecuzione di lavori di dattilografia, di impaginazione e	
	di grafica computerizzata (desktop - publishing);	
	- manutenzione e guardiana di complessi per attività turi-	
	stiche, ludico-ricreative, palestre, campi sportivi;	

	- servizi di aggiornamento, censimento e riordino di materia-	
	le di archivio e di biblioteche;	
	- attività di riordino, restauro e classificazione di reperti	
	archeologici nonchè il restauro statico e conservativo di o-	
	pere monumentali;	
	- attività di costruzione e manutenzione di impianti di depu-	
	razione acque e di dissalatori;	
	- attività di gestione di impianti per a e la piscicoltura;	
	- gestione di servizi di ricerca di mercato e la elaborazione	
	di dati per conto terzi;	
	- servizi cimiteriali, in particolare tumulazione, inumazio-	
	ne, esumazione, estumulazione, sterro e reinterro;	
	- servizi di gestione mense;	
	- servizi di custodia e guardiania;	
	- servizi promozionali per le imprese, la raccolta pubblici-	
	taria, nonchè l'esecuzione di spots pubblicitari, messaggi	
	promozionali e manifestazioni canore nonchè spettacoli di ar-	
	te varia;	
	- istituzione e gestione di mezzi di informazione (ad ecce-	
	zione dei quotidiani e dei periodici, salvo che ricorrano i	
	presupposti di cui alla L. 461/81), bollettini e materiale	
	divulgativo, riviste, emittenti radiofoniche e televisive, il	
	tutto previa le necessarie autorizzazioni e/o concessioni;	
	ed inoltre potrà, per le medesime finalità, gestire stabil-	
	mente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	

	- aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti a-	
	gricoli realizzati in proprio o acquistati;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti;	
	- lavori di costruzione, rifinitura, ristrutturazione, re-	
	stauro e manutenzione di edilizia civile e industriale, la-	
	vori di ingegneria civile;	
	- raccolta e trasporto materiale di risulta;	
	- piccoli lavori edili cimiteriali;	
	- lavori di pitturazione, lavori in cartongesso;	
	- rivestimento di pavimenti e muri;	
	- lavori di impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e	
	rivestimenti;	
	- installazione, riparazione e manutenzione di segnaletica e	
	sicurezza stradale;	
	- installazione, modifica, riparazione e manutenzione di im-	
	pianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribu-	
	zione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di	
	protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli im-	
	pianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; im-	
	pianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici	
	in genere; impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di	

	condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o	
	specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della	
	combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione	
	dei locali; impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o	
	specie; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di	
	gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei	
	prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei	
	locali; impianti di sollevamento di persone o di cose per	
	mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili;	
	impianti di protezione antincendio;	
	- somministrazione di alimenti e bevande;	
	- servizio di catering;	
	- trasporto di cose per conto terzi	
	- raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti;	
	- raccolta differenziata di rifiuti urbani;	
	- attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri	
	di stoccaggio a impianti di smaltimento finale;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da a-	
	ree verdi - art. 184, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 152/2006;	
	- raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni	
	merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore	
	- raccolta multimateriale di rifiuti urbani	
	- attività di spazzamento meccanizzato;	
	- gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani;	

	- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	
	prodotti in proprio o prodotti da terzi;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;	
	- gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali	
	si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di	
	cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006;	
	- gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e	
	di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo dif-	
	ferenziato;	
	- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non	
	pericolosi e pericolosi;	
	- gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o bio-	
	logico di rifiuti;	
	- gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal	
	quali o trattati;	
	- gestione di impianti di discarica per inert;	
	- gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;	
	- gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;	
	- gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani	
	e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;	
	- gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazio-	
	ni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C	
	del D.Lgs. n. 152/2006;	
	- intermediazione e commercio di rifiuti;	
	- bonifica di siti;	

	- bonifica di siti e beni contenenti amianto;	
	- trasporto conto proprio: produzione iniziale di rifiuti non	
	pericolosi con effettuazioni di operazioni di raccolta e tra-	
	sporto dei propri rifiuti. Produzione iniziale di rifiuti pe-	
	ricolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto	
	dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti tren-	
	ta Kg/giorno o trenta litri/giorno, a condizione che tali o-	
	perazioni costituiscano parte integrante ed accessoria	
	dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono	
	prodotti.	
	La società, per il raggiungimento degli scopi indicati, potrà	
	richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla UE,	
	dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, asso-	
	ciazioni di Comuni e dagli altri enti locali, così come da	
	imprese private, stipulare convenzioni, al fine di ottenere	
	finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati o da	
	singole persone a parziale o totale copertura del servizio	
	prestato, contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La Società, per la realizzazione delle attività statutarie,	
	potrà concorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da	
	privati o Enti pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro	
	anche concorrendo a pubblici appalti. La Cooperativa potrà	
	compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la co-	

	stituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere presti-	
	ti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto socia-	
	le, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei	
	soci.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci operatori ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della Cooperativa o comunque possano collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione del socio persona fisica è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effet-	
	tiva partecipazione del socio all'attività economica della	

	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capa-	
	cità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi	
	dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali	
	di medio e lungo periodo.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	I soci si distinguono nelle seguenti categorie:	
	a) soci ordinari che svolgono un'attività retribuita;	
	b) soci volontari, in numero non superiore al 50 (cinquanta)	
	per cento del numero complessivo dei soci; a costoro darà do-	
	vuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate	
	sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno	
	soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni e le malattie professionali;	
	c) soci "persone svantaggiate": si considerano tali gli inva-	
	lidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex-degenti di istitu-	
	ti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico e tos-	
	sicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in	
	situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle	
	misure alternative previste dagli artt. Dal 47 al 48 della	
	Legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla Legge 10	

	ottobre 1986 n. 663, i soggetti indicati con apposito decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri. Costoro devono co-	
	stituire almeno il 30 (trenta) per cento dei lavoratori della	
	Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere soci a tutti gli effetti della Cooperativa.	
	La condizione di "persona svantaggiata" deve risultare da do-	
	cumentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fat-	
	to salvo il diritto alla riservatezza.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civi-	
	le, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che,	
	in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente sta-	
	tuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effe-	

	tuare in modo graduale il proprio inserimento nella Coopera-	
	tiva.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Co-	
	dice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 14	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportu-	
	nità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro	
	Soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrati-	
	vo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, noti-	
	ficare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il	

	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro	
	dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci cooperatori)	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	

	quote nominative del valore di € 129,11.	
	Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non pos-	
	sono essere superiori ai limiti di legge.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del Codice Civile.	
	Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari.	
	La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso	
	vietata. In tal caso il socio può recedere dalla Società con	
	un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio	
	prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso in società.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato di attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contempora-	
	neamente ad altre imprese che perseguono identici scopi so-	
	ciali ed esplicano una attività concorrente.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	I soci hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Li-	
	bro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto a esa-	
	minare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Con-	
	siglio di Amministrazione e il Libro delle Deliberazioni del	

	Comitato Esecutivo, se esiste.	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, e-	
	ventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la Società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalle legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al suc-	
	cessivo art. 60.	

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rare l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di	
	Amministrazione essere dichiarato escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che ha perso i requisiti previsti	
	per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro di cui CCNL di riferimen-	
	to, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi	
	dell'art. 6 delle legge 142/01;	
	c) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	

	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	f) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo	
	con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo;	
	h) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa imputa-	
	bile alla condotta dello stesso;	
	i) che non partecipi assiduamente all'attività sociale, di-	
	sertando senza giustificato motivo tre assemblee consecutive.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla co-	

	municazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei	
	Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro in-	
	staurato ai sensi del precedente art. 3.	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 60	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 16 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art.33, lett.c), la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	

	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 17 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto riottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il	

	valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimbor-	
	so nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.14.1, lettere	
	a), b), c), d), e), f), g) e h), oltre al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della parte-	
	cipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della presta-	
	zione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credi-	
	to derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>SOCI FINANZIATORI</u>	

	Capo I - Disciplina di riferimento	
	Art. 19 (Norme applicabili)	
	Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finan-	
	ziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè	
	le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e	
	6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibi-	
	li con la natura del rapporto. Non si applicano le disposi-	
	zioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di in-	
	compatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - Soci sovventori	
	Art. 20 (Soci sovventori)	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibera-	
	zione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	dale, la Società può emettere azioni nominative trasferibili	
	a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le	
	finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	

	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve co-	
	municare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e	
	gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno a indicare un acquirente di proprio gradi-	
	mento.	
	Art. 22 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Art. 24 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso	
	la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione coopera-	
	tiva, anche al portatore se interamente liberate, prive del	
	diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperative, determina:	
	l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti	

	sopra indicati;	
	la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali	
	approvati dall'Assemblea;	
	i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento delle	
	azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere of-	
	ferte, in misura non inferiore alla metà, ai soci della Coo-	
	perativa.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di due punti ri-	
	spetto a quella dei soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della Società, azioni di parteci-	
	pazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore delle azioni di participa-	
	zione cooperativa, se non per la parte della perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	

	Art. 25 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di e-	
	missione delle azioni medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi	
	Art. 26 (Strumenti finanziari partecipativi)	
	Possono essere ammessi come soci finanziatori della Coopera-	
	tiva, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile, i sotto-	
	scrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli pre-	
	visti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai	
	precedenti Capi II e III.	
	Art. 27 (Modalità di emissione delle azioni)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di	
	cui al presente Capo, deve essere disciplinata con delibera-	
	zione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono esse-	
	re stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione;	
	le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sul-	
	le azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori	
	a escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto	
	previsto dagli artt. 2524 e 2441 del Codice Civile e in con-	
	siderazione dei limiti disposti per i soci cooperatori delle	
	lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice Civile, autorizza-	
	zione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli	

	amministratori stessi.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il	
	prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo	
	delle riserve divisibili di cui al successivo art.32, lettera	
	e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali	
	ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori	
	delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali con-	
	tenute nel presente statuto.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	Art. 28 (Diritti Patrimoniali)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
	zione dell'Assemblea straordinaria di cui all'articolo prece-	
	dente.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	azioni dei soci cooperatori.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coopera-	
	tori, in qualità di soci finanziatori, non può essere supe-	
	riore a 2 punti rispetto al limite previsto per i dividendi	
	dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile.	
	La delibera di emissione può stabilire, in favore delle azio-	
	ni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte	

	degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura	
	proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci fi-	
	nanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valo-	
	re delle azioni, si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la ri-	
	serva da sovrapprezzo.	
	Art. 29 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile,	
	ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel Libro dei Soci. Fermi restando i casi pre-	
	visti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni	
	può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	

	artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di ri-	
	serve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	TITOLO V	
	<u>OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI</u>	
	Art. 30 (Obbligazioni)	
	L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Orga-	
	no Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni conver-	
	tibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.	
	L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordi-	
	naria, può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di	
	emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino a	
	un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni	
	dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà	
	di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai	
	soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.	
	Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII	
	Capo V del Libro V del Codice Civile.	
	Art. 31 (Strumenti finanziari non partecipativi)	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari non parteci-	
	pativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici di-	
	ritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso	
	comunque il voto nell'Assemblea generale dei soci e ciò a	
	fronte all'apporto da parte dei soci o di terzi anche di ope-	

	ra o servizi.	
	L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'Assem-	
	blea straordinaria dei soci.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli e-	
	messi e il relativo valore nominale unitario;	
	le modalità di circolazione;	
	i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	TITOLO VI	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 32 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 33 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziato-	
	ri);	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Coope-	
	rativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 33 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto	
	di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	

	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnala-	
	te dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti e alle condizioni previste previsti dall'art. 7 della	
	legge 31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effetti-	
	vamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore	
	al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento	
	dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finan-	
	ziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal	

	titolo IV del presente Statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 32.	
	Art. 34 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	emissione di obbligazioni;	
	emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione coope-	
	rativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni	
	caso essere effettuata considerando la quantità e la qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e	
	il socio stesso, secondo quanto previsto dall'Organo Ammini-	
	strativo o da eventuale regolamento.	
	TITOLO VII	
	<u>ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI</u>	
	Art. 35 (Qualificazione e competenze)	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	

	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi e i caratteri, nonchè sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina degli Amministratori;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori e ai Sindaci;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto.	
	Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto	
	dall'art.49.2 del presente Statuto;	

	la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei	
	liquidatori;	
	le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presen-	
	te Statuto.	
	L'attribuzione all'Organo Amministrativo di deliberare che per	
	legge spettano all'Assemblea, di cui all'art.50 del presente	
	Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'As-	
	semblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.	
	Art. 36 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro i termini previsti	
	dall'art.33.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tenti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	

	L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in	
	cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio	
	di un altro stato membro dell'Unione Europea.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-	
	comandata a mano o con affissione presso la sede della so-	
	cietà ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo deciso dall'Or-	
	gano Amministrativo, almeno 8 giorni prima di quello fissato	
	per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-	
	tante dal Libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo te-	
	lefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso de-	
	ve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di po-	
	sta elettronica o allo specifico recapito che siano stati e-	
	spressamente comunicati dal socio e che risultino dal Libro	
	dei Soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle ma-	
	terie da trattare.	
	Art. 37 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di	
	seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adu-	
	nanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costitui-	
	ta.	
	Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svol-	
	gersi entro 30 giorni dalla data indicata nella convocazione	
	per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convoca-	

	zione può indicare al massimo una data ulteriore per le As-	
	semblee successive alla seconda.	
	L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il me-	
	desimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.	
	Art. 38 (Assemblea totalitaria)	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappre-	
	sentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la mag-	
	gioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di con-	
	trollo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presen-	
	ti.	
	Art. 39 (Assemblea ordinaria e straordinaria: determinazione	
	dei quorum)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno sei soci aventi diritti al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	

	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, se-	
	conda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioran-	
	za assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 40 (Norme per il computo del quorum)	
	Si considerano presenti i soci che al momento della verifica	
	del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e	
	dai suoi ausiliari.	
	La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svol-	
	gimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi	
	in seconda o ulteriore convocazione.	
	Art. 41 (Diritto di voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti propor-	
	zionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio	
	sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di 5	
	voti.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	

	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la mi-	
	sura consentita, applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di soci sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 42 (Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe)	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria	
	legittimazione mediante documento scritto. La Società acqui-	
	sisce la delega agli atti sociali.	
	La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non	
	può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è	
	sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rap-	
	presentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamen-	
	te indicato nella delega.	
	Se il socio ha conferito la delega a un ente giuridico, il	
	legale rappresentante di questo rappresenta il socio in As-	
	semblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo	

	dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamen-	
	te previsto dalla delega.	
	La stessa persona non può rappresentare più di 4 soci. Il so-	
	cio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'As-	
	semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o	
	dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri	
	degli organi di controllo o amministrazione della società.	
	Art. 43 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal-	
	la persona designata dagli intervenuti.	
	L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e, occorren-	
	do, uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assi-	
	stenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto	
	da un Notaio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea	
	e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione	
	dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di propor-	
	re le procedure che possono essere modificate con voto della	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	

	Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto	
	dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da cia-	
	scuno rappresentato, anche mediante allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vo-	
	tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante	
	allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 44 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)	
	L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro	
	che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto	
	in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio	
	convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il	
	proprio voto.	
	Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contra-	
	stare con le esigenze di una corretta e completa verbalizza-	
	zione dei lavori.	
	Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile a un	
	socio è un voto non espresso.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle se-	
	guenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati del-	
	le votazioni;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	

	soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti	
	tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video colle-	
	gati in cui si tiene la riunione.	
	Art. 45 (Voto per corrispondenza)	
	E' ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle con-	
	dizioni previste dal presente articolo.	
	Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul Libro dei Soci;	
	b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'Assemblea	
	devono precisare nella convocazione se il voto per corrispon-	
	denza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corri-	
	spondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei	
	confronti degli Amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati pre-	
	senti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria	
	scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse pro-	
	poste di delibera su cui votare deve essere riportato inte-	
	gralmente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione dell'Assemblea, la convocazione deve indi-	
	care con quali modalità i soci possano richiedere e ottenere	
	le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei	

	termini necessari per un informato esercizio del diritto di	
	voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di veri-	
	ficare che sussista il quorum costitutivo;	
	al momento della espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-	
	servate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-	
	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere	
	assunte dall'A, al fine di agevolare i soci astenuti o dis-	
	senzienti nell'esercizio dei propri diritti.	
	Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse	
	da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti e-	
	spressi per corrispondenza non si computano ai fini della re-	
	golare costituzione dell'Assemblea.	
	Art. 46 (Assemblee separate)	
	In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o	
	per discutere materie specifiche, possono tenersi Assemblee	
	separate.	
	Nel caso in cui la Cooperativa superi 3.000 soci o venga a	
	svolgere la propria attività in più province, l'Organo Ammi-	
	nistrativo potrà richiedere lo svolgimento di Assemblee sepa-	
	rate.	

	L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà	
	indicazione del luogo di svolgimento delle Assemblee separate.	
	Art. 47 (Assemblee speciali)	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria de-	
	libera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazione dell'Assemblea della	
	Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attri-	
	buiti ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari e sul relativo rendiconto;	
	5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari.	
	L'Assemblea speciale è convocata dagli Amministratori della	
	Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	

	deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli in-	
	teressi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la Cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di	
	cui all'art. 2421 del Codice Civile, numeri 1) e 3) e di ot-	
	tenerne estratti; ha altresì il diritto di assistere all'As-	
	semblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	TITOLO VIII	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	Art. 48 (Composizione dell'Organo Amministrativo)	
	L'amministrazione della Società è affidata, ai sensi	
	dell'art.2380, comma 1, del Codice Civile, a scelta dell'As-	
	semblea, a un Consiglio di Amministrazione, composto da un	
	minimo di 3 a un massimo di 7 Consiglieri, ovvero a un Ammi-	
	nistratore Unico.	
	L' Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i	
	soci cooperatori.	
	Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali rico-	
	prono tale carica in più di 3 società di capitali, non tenen-	
	dosi conto nel computo delle società controllate o collegate	
	alla Cooperativa.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposi-	
	zione dell'Atto Costitutivo, e sono revocabili dall'Assemblea	
	in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al	

	risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta	
	causa.	
	Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	L'Assemblea può anche stabilire una durata differenziata per	
	i diversi Amministratori.	
	Art. 49 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un Amministratore.	
	La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte	
	di tale categoria di un numero maggiore di Amministratori o	
	Sindaci, purchè non superiore a un terzo dei complessivi mem-	
	bri dell'Organo.	
	Alla nomina degli Amministratori riservati ai soci finanzia-	
	tori si procede con una delibera separata dei soli aventi di-	
	ritto nel corso dell'Assemblea; per l'approvazione della de-	
	libera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi	
	nel rispetto dell'art. 41 del presente Statuto.	
	Art. 50 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)	
	All'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua composizione,	
	sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'am-	
	ministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con	

	facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione,	
	ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale,	
	senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva	
	dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge.	
	E a puro titolo esemplificativo:	
	- delibera sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazio-	
	ne dell'Assemblea dei Soci;	
	- nomina i direttori, conferisce procure, sia generali che	
	speciali;	
	- delibera l'adesione della Società ad altre cooperative, a	
	consorzi di cooperative o a altri organismi federativi e con-	
	sortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa	
	stessa e ai soci;	
	- conferisce procure generali e speciali ai membri del Consi-	
	glio di Amministrazione e ai dipendenti della Cooperativa,	
	ferme restando le facoltà attribuite al Presidente;	
	- delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni	
	di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;	
	- delibera sull'apertura di conti correnti bancari e postali;	
	- redige il bilancio annuale di esercizio e ai sensi	
	dell'art.2 della L.59/92 indica nella relazione sulla gestio-	
	ne di accompagnamento al bilancio i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî;	

	- documenta nella nota integrativa al bilancio i dati relativi alla prevalenza mutualistica previsti dall'art. 2513 del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:	
	a) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma Codice Civile;	
	b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;	
	d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;	
	e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.	
	L'Organo Amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, può istituire appositi comitati scientifici, determinandone l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 51 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	

	ni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano for-	
	nite a tutti i consiglieri.	
	Il Consiglio nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi	
	membri.	
	Art. 52 (Organi delegati)	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo for-	
	mato dal alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Gli organi delegati, ogni qualvolta ne faccia richiesta il	
	Consiglio di Amministrazione, e comunque ad ogni riunione del	
	Consiglio di Amministrazione, devono riferire agli Ammini-	
	stratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle o-	
	perazioni di maggiore rilievo, in termini di dimensioni e ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Art. 53 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che	
	il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	

	richiesta scritta da uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso tra-	
	smesso a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e	
	del Collegio Sindacale (se nominato), con mezzi che garanti-	
	scano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni	
	prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgen-	
	za, almeno un giorno prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori	
	e tutti i Sindaci effettivi in carica (se nominati).	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno	
	svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che	
	ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti	
	gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	

	nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussi-	
	stendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente.	
	Art. 54 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-	
	zione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza	
	sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assem-	
	blea (o nell'Atto Costitutivo). Gli Amministratori così nomi-	
	nati restano in carica fino alla successiva Assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nomi-	
	nati dall'Assemblea (o nell'Atto Costitutivo), quelli rimasti	
	in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione	
	degli Amministratori mancanti.	
	Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assem-	
	blea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione	
	deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria	
	amministrazione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge co-	
	stituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.	
	Art. 55 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	

	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo (se nominato).	
	Il compenso viene determinato alla nomina ed è valido per	
	l'intero mandato. Spetta al Consiglio di Amministrazione,	
	sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il com-	
	penso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei partico-	
	lari compiti attribuiti a qualcuno di essi.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso	
	delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un com-	
	penso se determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.	
	La remunerazione degli Amministratori investiti della carica	
	di Presidente o Consigliere Delegato è stabilita dal Consi-	
	glio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sin-	
	dacale (se nominato). L'Assemblea può determinare un importo	
	complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori,	
	inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	Art. 56 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da Pubbliche	
	Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'og-	
	getto sociale. Possono, inoltre, aprire e utilizzare conti	
	correnti bancari, richiedere e utilizzare affidamenti bancari	

	e/o presso istituti finanziari.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire spe-	
	ciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	<u>COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</u>	
	Art. 57 (Nomina e requisiti)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 membri ef-	
	fettivi e di 2 supplenti, tutti in possesso dei requisiti di	
	legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa As-	
	semblea.	
	La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria	
	la nomina di un membro del Collegio Sindacale. In tale caso	
	la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 49	

	del presente Statuto.	
	Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono posse-	
	dere i requisiti di cui all'art. 2399 Codice Civile. La per-	
	dita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del	
	Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più	
	anziano.	
	I Sindaci restano in carica per 3 esercizi e scadono alla da-	
	ta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Art. 58 (Funzioni e poteri)	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla So-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile	
	nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma del Codice	
	Civile.	
	I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato E-	
	secutivo.	
	I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente, nella relazione	

	prevista dall'art.2429 del Codice Civile, i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mu-	
	tualistico. Devono inoltre informare i soci in merito alle	
	risultanze relative alla condizione di prevalenza della Coo-	
	perativa così come prevista dall'art.2513 Cod. Civ.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, oltre ad ef-	
	fettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-	
	sito Libro.	
	Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonchè	
	le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e	
	delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sotto-	
	scritto dagli intervenuti.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Art. 59 (Controllo contabile)	
	Al di fuori del caso di cui all'art.58, il controllo contabi-	
	le è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di	
	Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il	
	Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale	

	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla So-	
	cietà di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di 3 esercizi, con scadenza alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se	
	incaricati, decadono dall'ufficio, i soggetti indicati	
	nell'art. 2409-quinquies, primo comma del Codice Civile; nel	
	caso di Società di Revisione, le disposizioni di tale artico-	
	lo si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai	
	soggetti incaricati del controllo contabile.	
	Il Revisore o la Società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio del bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO X	
	<u>CONTROVERSIE FRA SOCI E FRA SOCI E COOPERATIVA</u>	
	Art. 60 (Clausola di conciliazione)	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la Cooperativa, che abbia per oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio	
	Arbitrale, composto di 3 arbitri, tutti nominati dal Presi-	
	dente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Coope-	
	rativa.	
	Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Col-	
	legio Arbitrale.	
	La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del	
	Presidente del Collegio Arbitrale.	
	Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta)	
	giorni dalla nomina.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale secondo di-	
	ritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e le determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le	
	parti.	
	Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	TITOLO XI	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	<u>Art. 61 (Scioglimento anticipato)</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	

	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 62 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.32.3, lettera c);	
	- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della	
	Cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO XII	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 63 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti po-	
	tranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comi-	
	tati Tecnici, se verranno costituiti.	

	Art. 64 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La Società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalen-	
	te, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.	
	L'Organo Amministrativo e i Sindaci (se nominati) documente-	
	ranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al	
	bilancio, evidenziano contabilmente i parametri determinati	
	dall'art. 2513 del Codice Civile. In ragione della qualità di	
	Cooperativa a mutualità prevalente, che la Società intende	
	assumere e mantenere, la stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di 2 punti e $\frac{1}{2}$ effettivamente del capitale versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai 2	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, nè	
	durante la vita della Cooperativa nè successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutuali-	
	stici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	

64 di 64